

Allegato b)

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di accompagnamento sugli scuolabus degli alunni delle scuole d'infanzia.

Rep.: n. ____ del __/__/____;

Con la presente scrittura privata autenticata da valere per ogni conseguente effetto di ragione e di legge tra

Comune di Argenta (Fe) (C.F. 00315410381), rappresentato da _____ nato/a ad _____ il __/__/____, e domiciliato/a per la carica presso la residenza municipale, in ragione del proprio ufficio, il quale agisce in forza dell'art. 24 dello Statuto ed in esecuzione della determina dirigenziale n. ____ del __/__/____, esecutiva, conservata in atti;

e Sig./ra _____, nato/a a _____ il __/__/____, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto ed interesse dell'ente _____, da ora denominato affidatario, con sede in _____ via _____ (C.F. _____) nella sua qualità di rappresentante legale; Tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del capitolato

1. Il presente capitolato speciale di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di accompagnamento su scuolabus degli alunni delle scuole d'infanzia.

Art. 2

Durata del capitolato

1. Il servizio di accompagnamento alunni della scuola d'infanzia sugli scuolabus si svolgerà durante l'anno scolastico 2022-23 sulle cinque linee del trasporto scolastico per i percorsi di andata e ritorno dall'inizio fino al termine dell'anno scolastico 2022-23 secondo il calendario di attività scolastica stabilito annualmente dalle competenti autorità regionali e scolastiche. Inoltre, salvo diverse indicazioni dell'Amministrazione comunale, il servizio di accompagnamento alunni della scuola d'infanzia sugli scuolabus sarà attivo su almeno due linee adibite al trasporto casa CRE e ritorno anche per il mese di luglio 2023.

2. È prevista la facoltà di rinnovo del contratto per un ulteriore anno fino ad un massimo di due annualità scolastiche alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste dal presente Capitolato;

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di proroga, limitatamente a quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

4. E' fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata per i casi di cui al successivo art. 13 del presente capitolato.

Art. 3 Natura e continuità del servizio

1. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e non può essere interrotto o sospeso, se non per comprovate cause di forza maggiore o cause legate ad emergenze sanitarie.

2. Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i.

3. L'impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.

Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio

1. I destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole dell'infanzia e gli alunni con disabilità riconosciuta che frequentano le scuole primarie o secondarie del Comune di Argenta, per i quali i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale abbiano fatto richiesta del servizio di trasporto scolastico.

2. Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario nel percorso di andata a partire dalla salita degli utenti presso i punti di raccolta o le fermate individuali appositamente stabiliti nel piano del trasporto scolastico, fino all'ingresso a scuola, e nel percorso di ritorno, dall'uscita dalla scuola fino alla discesa dallo scuolabus dell'ultimo alunno. Il servizio consiste principalmente nella vigilanza e controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti per evitare situazioni di pericolo per l'incolumità dei minori, e nell'accompagnamento e sorveglianza dei bambini dallo scuolabus alla scuola al momento dell'ingresso scolastico, e dalla scuola allo scuolabus al momento dell'uscita scolastica. In relazione all'organizzazione di ciascun plesso, ove necessario, può essere richiesto anche l'accompagnamento o ritiro dell'alunno nelle singole sezioni di appartenenza e l'ausilio nella vestizione/svestizione dello stesso.

3. Sulla base del dato attuale dello svolgimento del servizio, il numero complessivo di ore svolto dai cinque addetti al servizio di accompagnamento degli alunni della scuola d'infanzia sugli scuolabus, calcolato a partire dalla salita del primo bambino fino alla scuola per il percorso di andata, e dalla salita dei bambini dalla scuola fino alla discesa dell'ultimo bambino per il ritorno, sarà pari a circa 1400 ore da settembre 2022 a giugno 2023; i due addetti all'accompagnamento degli alunni della scuola d'infanzia sugli scuolabus per il servizio CRE (qualora attivo) saranno impegnati complessivamente nel mese di luglio 2023 per circa 90.

4. Le ore di servizio complessivo presunto di cui sopra, potranno essere suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione per cause diverse: per quanto riguarda le variazioni in aumento si evidenzia, fra le altre, la possibilità dell'iscrizione al servizio di nuovi bambini su una o più linee, ed il conseguente ampliamento dei percorsi e dei tempi di svolgimento del servizio, nonché la possibilità di istituire altre linee di trasporto casa - CRE e ritorno oltre le due linee ipotizzate; per quanto riguarda le variazioni in diminuzione, si evidenzia la possibilità di assenza, per malattia od altra causa, dei bambini primi a salire o ultimi a scendere su una o più linee, con conseguente diminuzione dei tempi di svolgimento del servizio di accompagnamento.

Stante il presumibile sostanziale equilibrio fra le variazioni orarie in aumento o in diminuzione rispetto alla quantificazione del comma 3, l'aggiudicatario non avrà nessun titolo per richiedere aumenti del prezzo unitario di aggiudicazione.

6. Si sottolinea che le ore del servizio sono riferite ai soli periodi di presenza sugli scuolabus degli alunni di scuola d'infanzia e di alunni con handicap riconosciuto, e non comprendono i tempi necessari per gli spostamenti dell'accompagnatore antecedenti alla salita del primo bambino, e successivi alla discesa dell'ultimo bambino.

7. Il Comune fornirà alla ditta aggiudicataria copia del piano dei trasporti scolastici, con l'indicazione dei punti di inizio e fine del servizio degli accompagnatori su ognuna delle cinque linee.

8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di implementare il servizio, durante il periodo di vigenza del contratto, senza alterarne la natura, attivando eventuali servizi opzionali sulla base di quanto previsto dall'articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione a specifiche esigenze organizzative;

Art. 5

Personale e norme comportamentali

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appalto, l'impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale idoneo alle mansioni richieste ed in numero sufficiente a garantire la regolare e tempestiva esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza di qualche dipendente proprio per malattia, infortunio od altro.

2. Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse il cambio del titolare della convenzione del servizio di accompagnamento alunni della scuola d'infanzia sugli scuolabus nel precedente anno scolastico, l'impresa aggiudicataria subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante (art. 50 del D.lgs. 50/2016).

3. Prima dell'inizio delle prestazioni la ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco ufficiale del personale del quale si avvarrà (cinque addetti), ed i loro eventuali sostituti (cinque sostituti), comprendente nome, cognome, recapito, compreso quello telefonico e la qualifica. L'aggiudicatario dovrà garantire la tempestiva sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale indicato nell'elenco dei sostituti.

4. Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente e diligentemente i propri compiti, nell'assoluto rispetto degli orari e delle regole del servizio.

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile del comportamento e dell'attività del personale assegnato al servizio.

Il Comune si riserva di comunicare l'eventuale insoddisfazione per unità lavorative non idonee.

5. Il soggetto gestore, nei confronti dei propri dipendenti dovrà applicare i CCNL di categoria vigenti nel tempo per la specifica qualifica professionale.

L'aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

In ogni caso il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

6. Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento. Lo stesso dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza ed i loro familiari.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero linguaggio o comportamenti scorretti o riprovevoli.

7. Per scioperi del personale dipendente dell'impresa aggiudicataria, qualora ne sia data la comunicazione via mail all'ufficio dei servizi scolastici entro le ore 9 dell'ultimo giorno lavorativo precedente lo sciopero, all'impresa aggiudicataria non sarà imputabile alcuna penalità.

Qualora la comunicazione sia fatta prevenire oltre il suddetto termine, sarà applicata la penalità secondo le previsioni di cui al precedente articolo.

8. Il soggetto gestore del servizio dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.lgs 4 marzo 2014 num. 39 " Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater-quinquies e 600-undecies del codice di procedura penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, e l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni pubbliche o private frequentate da minori"

Art. 6

Coordinamento e controllo

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire il coordinamento ed il controllo del servizio prestato dai propri operatori ed a curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio.

2. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, con relativo telefono cellulare, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità o urgenze. In nessun caso può essere nominato responsabile e quindi referente per il Comune, un addetto al servizio.

ART. 7

Importo a base d'asta e pagamenti

1. Per l'affidamento del servizio l'importo complessivo a base d'asta è di;

- Euro 22.536,89 iva esclusa (nel caso di iva al 22%)
- Euro 26.185,71 iva esclusa (nel caso di iva al 5%)

2. L'importo di ogni fattura mensile corrisponderà ad 1/11 dell'offerta economica annuale proposta dall'aggiudicatario del servizio.

3. I pagamenti conseguenti la liquidazione delle fatture emesse saranno effettuati mensilmente mediante mandato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di implementare il servizio, durante il periodo di vigenza del contratto, senza alterarne la natura, attivando eventuali servizi opzionali sulla base di quanto previsto dall'articolo 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione a specifiche esigenze organizzative;

Art. 8

Accettazione del capitolato

1. L'impresa aggiudicataria dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni del presente capitolato.

Art. 9

Penali – Risoluzione del contratto

1. L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio previsto nel presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre a leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente affidamento, alle istruzioni che le vengano comunicate dall'Amministrazione appaltante.
2. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sulla base di apposita valutazione effettuata dall'Amministrazione, su segnalazione del Responsabile del Servizio.
3. Ai fini di cui sopra, l'impresa aggiudicataria riceverà apposito richiamo scritto contenente l'indicazione della inadempienza riscontrata, e la penalità verrà trattenuta sulla fattura del mese successivo, anche in caso di contestazione o gravame.
4. Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà piena di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente di procedere all'esecuzione del servizio in danno all'Azienda, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto; allo scopo il Comune si avvarrà della garanzia definitiva per coprire le maggiori spese .
5. E' fatta salva l'azione per il maggior danno subito ed ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria, il Comune provvederà all'esecuzione in danno del servizio sospeso, addebitando all'impresa la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato, e salva restando ogni altra ragione o azione, compresa la facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.
7. Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto prima della naturale scadenza per gravi inadempienze da parte dell'impresa aggiudicataria , contestandone infrazioni previo avviso di cinque (5) giorni senza che l'impresa possa pretendere alcun compenso o risarcimento.
8. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'affidamento ad altro contraente, può affidare il servizio (per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure), ad altra Azienda in possesso dei requisiti di idoneità professionale, morale, tecnica e finanziaria, previsti nel presente capitolato.

ART. 10

Responsabilità civile verso terzi – assicurazioni

1. L'impresa aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
2. Per tale ragione l'appaltatore all'atto di stipulazione del contratto d'appalto è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile c/ terzi. La produzione al Comune della polizza in sede di stipulazione del contratto è condizione indispensabile per il perfezionamento dello stesso.

Art. 11 Tracciabilità

Ai sensi e per gli effetti della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Argenta esclusivamente a mezzo bonifico. La cooperativa sociale si obbliga a comunicare al Comune il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso/i o già esistente/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., appositamente dedicati al presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto se trattasi di conti già esistenti. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ogni fattura dovrà contenere gli estremi della banca di riferimento ed il relativo codice IBAN ovvero dell'Ufficio Postale della Società Poste Italiane ed il relativo numero di conto corrente, nonché il seguente codice, che sarà appositamente definito.

La cooperativa sociale si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. Il presente contratto si intende espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza avvalersi dei conti correnti appositamente dedicati e/o senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

La cooperativa sociale si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate a norma di legge, esonera il Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 12 Spese a carico dell'aggiudicatario

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto di servizio e dipendenti (tassa di bollo, di registro, diritti, ecc.) sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 13 Controversie

1. Qualsiasi controversia tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria inerente il rapporto contrattuale, in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato e nel contratto, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ferrara.

Art. 14 Domicilio, recapito ed ufficio della azienda affidataria

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare il suo domicilio per tutti gli effetti giudiziari e amministrativi.

Art. 15 Trattamento dei dati

Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 16

Disposizioni generali e finali

1. Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che all'affidatario e a terzi potessero derivare dal presente contratto. 2. Il presente contratto viene redatto nella forma della scrittura privata e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/1986. Le eventuali spese saranno completamente a carico dell'affidatario.

Argenta, __/__/____

Per il Comune di Argenta

Dr.ssa Ilaria Bosi
Responsabile di Posizione Organizzativa
Settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona